



COMUNE DI URI
(PROVINCIA DI SASSARI)
- Ufficio del Sindaco -

AVVISO PUBBLICO

CORONA VIRUS COVID 19 PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 25 MARZO 2020 NEL TERRITORIO REGIONALE

Per contrastare più efficacemente la diffusione del corona virus COVID19 e evitare il rischio che la quantità di persone contagiate impedisca al servizio sanitario di poter prestare loro adeguata assistenza, con le prevedibili drammatiche conseguenze, il Presidente della Regione Sardegna ha emesso l'ordinanza N. 11 del 24 Marzo 2020 efficace dal 25 Marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe. La quale dispone che:

È consentito ad UN SOLO componente di ciascun nucleo familiare uscire, UNA sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari essenziali.

La limitazione sul numero delle uscite non si applica all'acquisto di FARMACI.

Per l'espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d'affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 Metri dalla propria abitazione principale.

È consentita, altresì, limitatamente ad UNA sola volta al giorno e ad UN SOLO componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticoli in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

L'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo SPOSTAMENTO A PIEDI, NEI CENTRI URBANI e in aree extraurbane dell'intero territorio nazionale sono soggette alle limitazioni previste dai DPCM 8 e 9 marzo. Pertanto devono essere giustificate da comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute.

Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari.

Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che possono restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

NON È PIÙ CONSENTITO lo spostamento per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla sopraccitata ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 CP)

Per quanto non specificato si rimanda alle comunicazioni precedenti e agli atti pubblicati.

Il Sindaco
Lucia Cirroni